

Processo civile telematico – Regole tecniche in materia di copia e duplicato informatico – nuove modalità di attestazione di conformità dei documenti analogici ed informatici

Come tutti gli appassionati di informatica giuridica sanno, uno dei più risalenti problemi in ordine all'applicazione di alcune norme contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale era rappresentato dall'assenza delle regole tecniche previste dall'art. 71 del codice stesso. Regole che, nel corso di quasi un decennio, non erano mai state emanate dagli organismi legislativi, ponendo di fatto innumerevoli problematiche in ordine alla validità ed applicabilità di molti articoli del CAD. Parlo in effetti al passato poiché in G.U. del 12 gennaio 2015 è stato pubblicato il “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014” recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.”

La norma entrerà in vigore il prossimo 11 febbraio 2015.

Tralasciando gli aspetti attinenti al mondo dell'amministrazione digitale e della conservazione documentale (dei quali in questa sede non è il caso di occuparsi), la principale novità introdotta con l'emanazione del decreto de quo è certamente legata al documento informatico, di cui vengono finalmente descritte le modalità per il rilascio di copia, estratto e duplicato.

Gli articoli del CAD che fanno riferimento alla copia digitale del documento analogico e alla copia, estratto e duplicato sono il 22 ed il 23bis i quali, in entrambi i casi, richiamano le regole tecniche di cui all'art. 71, regole delle quali ci stiamo appunto occupando in quest'articolo.

Le maggiori applicazioni pratiche degli articoli de quibus sono logicamente legate alle notificazioni effettuate dagli Avvocati.

I due casi tipici di copia informatica con attestazione di conformità cui oggi facciamo riferimento sono sostanzialmente:

1) Copia informatica di documento analogico (art. 22 CAD), ossia digitalizzazione di atto cartaceo asseverato ex art. 3bis L. 53/1994 ed ex art. 18 D.M. 44/2011.

In questi l'attestazione di conformità (o asseverazione) è stata – sino ad ora – inserita all'interno della relata di notificazione e poi sottoscritta digitalmente.

2) Copia informatica di documento nativo digitale (ex art. 23bis CAD), ossia copia ed attestazione di conformità di un atto o provvedimento che si trovi all'interno del fascicolo digitale della Cancelleria.

In tal caso il potere di autentica dell'Avvocato viene sancito dall'art. 16bis comma 9bis del D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012: “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.”

Nel caso di specie, però, non venivano in effetti dettate – contrariamente al caso di cui al punto precedente – modalità specifiche per il rilascio dell'attestazione di conformità e – per prassi – avevamo adottato le medesime modalità previste dall'art. 3bis L. 53/1994, inserendo l'attestazione di conformità in calce alla relata di notifica.

Oggi, gli articoli 4 (commi 2 e 3) e 6 (commi 2 e 3) del DPCM 13 novembre 2014 spostano l'attenzione dell'interprete su nuove modalità di attestazione della conformità.

atti amministrativi per l'allora mancanza (la pronuncia è di poco precedente alla pubblicazione in G.U. della normativa tecnica in commento) delle regole tecniche previste dall'art. 71 CAD, dall'altro le ha ritenute invece perfezionabili in ambito civilistico proprio per la presenza dell'art. 18 DM 44/2011, e quindi in virtù tutti i rilievi già svolti in questa sede.

Ritengo quindi che, almeno per quanto riguarda la notificazione di atti analogici digitalizzati, nulla cambierà al momento dell'entrata in vigore della normativa in esame.

Copia informatica di documento informatico

Caso diverso, invece, è quello della copia informatica di documento informatico (ipotesi di cui al precedente numero 2), poiché l'art. 16bis comma 9bis non prevede modalità di attestazione di conformità specifiche ed in grado di assolvere ai requisiti di validità della copia richiesti dall'art. 23bis del CAD.

In particolare, detto ultimo articolo, richiede che la copia informatica di documento informatico venga approntata in ossequio alle regole tecniche di cui all'art. 71 CAD, ossia, alle regole tecniche che oggi possiamo rintracciare nei commi 2 e 3 dell'art. 6 del DPCM 13 novembre 2014:

“2. La copia o l'estratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente sconosciuta.

3. Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l'estratto. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.”

Cercando di analizzare schematicamente le varie interpretazioni che in queste settimane molti studiosi hanno proposto, deve innanzitutto farsi una distinzione di massima, ossia, fra chi ritiene applicabile la normativa de qua alle notificazioni in proprio e all'attestazione di conformità dell'Avvocato (come stabilito recentemente dal TAR Lazio), e chi invece la ritiene non applicabile.

L'Avvocato Roberto Arcella ha recente chiarito, in un autorevole e puntuale scritto pubblicato sul blog "avvocato telematico", come - a sua avviso - il DPCM in commento sia incompatibile con le norme dettate per l'attestazione di conformità ex art. 16bis comma 9bis nonché con quelle del PCT in generale e, pertanto, si potrebbe agevolmente sostenere la sua inapplicabilità ai casi qui trattati.

Ad avviso dello scrivente, invece, il DPCM in oggetto non potrà che applicarsi - e mi viene da dire "purtroppo" - ai casi oggetto della nostra analisi, ciò in virtù del chiaro disposto dell'art. 2 comma 3 del CAD che prevede un'applicazione anche a tutti i privati delle norme contenute nel capo II del CAD stesso, come - appunto - sia l'art. 22 che l'art. 23 e 23bis. Se quindi dette norme trovano sostanzialmente un'applicazione erga omnes allo stesso modo si applicheranno le norme emanate in virtù dell'art. 71 del CAD (ossia il DPCM in commento) poiché espressamente richiamate dagli artt 22 e ss.

Stabilito che le norma in commento potrebbero ragionevolmente applicarsi ai casi oggetto di analisi, dobbiamo cercare di capire come attestare la conformità della copia informatica di documento informatico alla luce del DPCM:

A) sottoscrizione con firma digitale della copia da parte del soggetto che la estrae;

INDICAZIONI PER L'ESTRAZIONE DI COPIA
INFORMATICA DAI REGISTRI DI
CANCELLERIA

INDICAZIONI PER L'ESTRAZIONE DI COPIA
INFORMATICA DAI REGISTRI DI
CANCELLERIA

Stampa

Totale: 1 foglio



Destinazione: NRG MP 2000 PCL

Modifica...

Tutti

ad es. 1-5, 8, 11-13

Copie



Formato carta



Opzioni

- Adatta alla pagina
- Fronte retro

Stampa utilizzando la finestra di dialogo di sistema... (Ctrl+Shift+F)

N. R.G.:



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Umberto Scotti,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da

ritrovato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.:

INGIUNGE A

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 64.130,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi professionali e in € 406,50 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, I.V.A. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze;

AVVERTE


la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Torino, 23 settembre 2014

Il Giudice
dott.

TRIO Gna Ho De FOSI ROM C42 S&B&E H&E7

UNA VOLTA SCARICATO IL FILE DAL REGISTRO DI CANCELLERIA AVVIO IL PROCEDIMENTO DI STAMPA MA, INVECE DI STAMPARE EFFETTIVAMENTE, MODIFICO IL PERCORSO E SALVO IL FILE COME DA IMMAGINE CHE SEGUE



N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Umberto Scotti,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile:
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.:

INGIUNGE A

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

professionali e in € 400,00 per esorsi, oltre il 10,00 % per spese generali, I.V.A. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Torino, 25 settembre 2014

Il Giudice
dott.

Il sottoscritto avv. Giuseppe Vitrani, nella sua qualità di difensore della [REDACTED] ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, decreto legge n. 179/12 (come introdotto dall'art. 52 del decreto legge n. 90/14, convertito con modifiche dalla legge n. 114/14) dichiara che la presente copia informatica di ricorso per decreto ingiuntivo estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico RG 24003/14, è conforme al corrispondente esemplare ivi contenuto e per legge equivalente all'originale. Al fine dell'attestazione di conformità il presente documento informatico viene sottoscritto con firma digitale.

Torino, 26 settembre 2014.

avv. Giuseppe Vitrani



La scelta della "via" di cui all'ipotesi in commento, però, è stata da alcuni ritenuta rischiosa in virtù delle modificazioni che vengono apportate al file scaricato dai registri di cancelleria.

A mio avviso la censura non è in realtà insuperabile, posto che, molto semplicemente, è l'Avvocato ad attestare che il contenuto del file estratto e quello del file "asseverato" hanno analogo contenuto, e lo fa, appunto, inserendo un'attestazione di conformità che interviene in un momento successivo rispetto alla verifica de qua.

In ogni caso, altra autorevole dottrina (Gargano), ha sostenuto la necessità - quale vie estremamente prudentiale - di operare in virtù dell'ipotesi sub C) della nostra analisi inserendo l'attestazione di conformità su file separato (come già oggi facciamo per prassi con l'inserimento della stessa nella relata di notificazione) corredata però di un riferimento temporale e dell'impronta del file copiato. Come potremo realizzare in modo agevole un'attestazione di conformità che contenga i nuovi elementi richiesti dalla normativa in commento? Molto semplicemente affidandoci all'ottima applicazione già realizzata dal Collega Claudio De Stasio e reperibile sul sito "Diritto Pratico" al seguente indirizzo: <http://apps.dirittopratico.it/notifica.html>

L'applicazione, con pochi semplici dati inseriti dall'utente, creerà una relata di notificazione completa di attestazione di conformità, riferimenti temporali ed impronta della copia digitale.